

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 50/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 270 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «271. **32018 R 1558**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 261 del 18.10.2018, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.